



PROCEDURA N° **CCZ0014L26**

ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA, AI SENSI DELL'ART. 62, COMMI 6, LETT. B), 9, 11 E 13 DEL D. LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNA CONCESSIONE AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI GESTIONE DI 12 STAZIONI DI RIFORNIMENTO CARBURANTE URBANE ED EXTRAURBANE, DISLOCATE TRA MILANO E L'HINTERLAND, IN FAVORE DELL'AUTOMOBILE CLUB MILANO (ACI MILANO) MEDIANTE INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D.LGS. 36/2023

AVVISO N.5

RETTIFICA DEGLI ATTI DI GARA E CONFERMA DEI TERMINI DI SCADENZA

CIG: **BC962211CA**



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

vista la Decisione di contrarre assunta al prot. n. **1412** del **27.7.2026** con la quale è stata autorizzata l'indizione della presente procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, finalizzata alla stipula di una concessione della durata di nove anni per la gestione funzionale, logistica e commerciale della rete di 12 impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione di proprietà dell'Automobile Club Milano, comprensiva delle attività accessorie e commerciali "non oil" a essi connesse – CIG **BC962211CA**;

visti l'Avviso n. 1 (posticipazione dei termini, prot. n. 1597), l'Avviso n. 2 (chiarimenti di interesse generale, prot. n. 1598), l'Avviso n. 3 (posticipazione dei termini, prot. n. 1757 del 13.10.2026) e l'Avviso n. 4 (chiarimenti di interesse generale), pubblicato contestualmente al presente avviso;

vista la richiesta di chiarimenti riscontrata con l'Avviso n. 4, con la quale è stata segnalata, tra l'altro, l'assenza nella documentazione di gara della formula di determinazione della componente variabile del canone, delle modalità di pagamento del canone, dei parametri di aggiornamento dello sconto ai Soci, dei massimali minimi delle coperture assicurative richiamati dall'art. 12.1 dello Schema di contratto e della disciplina dello svincolo progressivo della garanzia definitiva richiamato dal § 24 del Disciplinare, ed è stato chiesto il riesame del riparto dei titoli autorizzativi, della disciplina della disponibilità delle aree e della consegna degli impianti;

considerato che tali elementi non possono essere definiti in via interpretativa, in quanto i chiarimenti illustrano e non integrano la documentazione di gara, e che la loro puntuale definizione è necessaria per consentire agli operatori economici la formulazione di offerte consapevoli e comparabili;

considerato che l'Ente concedente ha ritenuto di mantenere in capo a sé, quale proprietario degli impianti, i titoli sulle aree, le autorizzazioni comunali all'esercizio e i certificati di prevenzione incendi, con voltura all'aggiudicatario dei soli titoli riferiti all'esercizio dell'attività, e di disciplinare in modo predeterminato gli effetti della consegna differita di singoli impianti e della perdita definitiva della disponibilità di un'area per causa non imputabile al Concessionario, mediante clausole chiare, precise e inequivocabili ai sensi dell'art. 189, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 (di seguito «Codice»);

vista la comunicazione del 20.10.2026 con la quale l'Automobile Club Milano, Ente concedente e Stazione Appaltante delegante ha condiviso le modifiche di seguito indicate, relative ad atti di propria competenza, in coerenza con il riparto di funzioni di cui all'Accordo di committenza ausiliaria prot. n. 1404 del 24.7.2026;

visto l'art. 92, commi 2, lett. b), e 3, del Codice, ai sensi del quale i termini per la presentazione delle offerte sono prorogati quando sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara, con durata proporzionata all'importanza delle modifiche, e considerato che la posticipazione già disposta con l'Avviso n. 3 al **9 novembre 2026, ore 12:00**, assicura agli operatori economici, dalla pubblicazione del presente avviso, un termine congruo per adeguare le offerte e i PEF asseverati alle presenti rettifiche;



in esercizio del potere di autotutela volto alla conservazione degli atti legittimi, in attuazione dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato (artt. 1, 2 e 3 del Codice) e al fine di garantire la massima trasparenza e la par condicio tra i concorrenti,

DISPONE

le seguenti rettifiche e integrazioni degli atti di gara:

1. COMPONENTE VARIABILE DEL CANONE (§ 3 del Disciplinare; art. 8 del Capitolato prestazionale tecnico; art. 8 dello Schema di contratto)

All'art. 8 dello Schema di contratto, dopo l'art. 8.1, è inserito il seguente articolo; il capoverso «Componente variabile (upside condiviso)» del § 3 del Disciplinare e dell'art. 8 del Capitolato prestazionale tecnico (di seguito «CTP») è integrato mediante rinvio al medesimo:

«8.1-bis Componente variabile del canone. Per ciascuna annualità contrattuale t, in aggiunta al canone fisso offerto CF(t), il Concessionario corrisponde all'Ente Concedente una componente variabile CV(t), operante esclusivamente al rialzo e dovuta qualora il fatturato reale superi quello stimato nel PEF, determinata come segue:

$$CV(t) = p(t) \times \max \{ 0 ; R_PEF(t) \times [L_eff(t) / L_PEF(t) - 1] + RNO(t) \}$$

dove:

- **p(t)** = CF(t) / R_PEF(t) è la percentuale di aggiudicazione, pari al rapporto, calcolato senza arrotondamenti, tra il canone fisso offerto per l'annualità t e i ricavi netti previsti dal PEF posto a base di gara per la corrispondente annualità;
- **R_PEF(t)** sono i ricavi netti di IVA e accise previsti dal PEF posto a base di gara per la corrispondente annualità (PEF, § 4, riga «A) Ricavi netti IVA e accise»);
- **L_PEF(t)** sono i litri di carburante previsti dal PEF posto a base di gara per la corrispondente annualità (PEF, § 3, riga «Totale litri»);
- **L_eff(t)** sono i litri di carburante effettivamente venduti nell'annualità t presso gli Impianti, risultanti dai registri di carico e scarico e dalle comunicazioni fiscali;
- **RNO(t)** sono i ricavi netti di IVA delle attività non oil di cui all'art. 15 del CTP conseguiti nell'annualità t, non quantificati nel PEF posto a base di gara, compresi i proventi degli spazi pubblicitari e quelli conseguiti tramite terzi esecutori, rilevati da contabilità separata per impianto; sono esclusi i ricavi derivanti dalla ricarica di veicoli elettrici (artt. 7 e 16-bis del CTP).

La prima annualità contrattuale corrisponde all'annualità 2026 del PEF posto a base di gara e le successive alle annualità seguenti. Per le annualità di durata inferiore all'anno, CF(t), R_PEF(t) e L_PEF(t) sono ridotti pro rata temporis; nei casi di cui agli artt. 3.2, 3.3 e 17-bis, CF(t), R_PEF(t) e L_PEF(t) sono ridotti della quota attribuita agli Impianti interessati nella Tabella A, restando invariata la percentuale p(t). Entro sessanta giorni dalla conclusione di ciascuna annualità contrattuale il Concessionario trasmette all'Ente Concedente il



rendiconto dei litri venduti e dei ricavi non oil, corredato della relativa documentazione, e versa la componente variabile entro i successivi trenta giorni; l'Ente Concedente può effettuare verifiche, anche presso i terzi esecutori, e chiedere integrazioni, con conguaglio in caso di differenze. L'omessa o infedele rendicontazione comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 18.1, lett. l). La componente variabile costituisce Canone ai fini degli artt. 8.7, 13 e 16.»

Esempi di calcolo

Ipotesi assunte nell'esempio con valori meramente illustrativi:

- prima annualità;
- CF = € 275.000,00, pari a un rialzo del 10% sul canone di € 250.000,00;
- R_PEF = € 5.391.610,00;
- L_PEF = 5.585.425 litri;
- $p = 275.000 / 5.391.610 = 5,1005...\%$

Se:

- litri venduti = 5.865.000 e RNO € 100.000,00

allora:

$$R_PEF \times (L_eff / L_PEF - 1) = € 269.873,71; CV = p \times (269.873,71 + 100.000,00) = \mathbf{€ 18.865,47};$$

Se:

- litri venduti 5.550.000 e RNO € 100.000,00

allora:

$$R_PEF \times (L_eff / L_PEF - 1) = - € 34.195,75; CV = p \times (- 34.195,75 + 100.000,00) = \mathbf{€ 3.356,36};$$

Se:

- litri venduti 5.400.000 e RNO € 100.000,00

allora:

$$R_PEF \times (L_eff / L_PEF - 1) = - € 178.990,73; \text{somma negativa, } CV = \mathbf{€ 0}.$$

Il riferimento alla ripartizione del margine operativo lordo tra Ente Concedente e Concessionario contenuto nel § 3 del Disciplinare (36/64) e nell'art. 8 del CTP (40/60) ha valore descrittivo dell'equilibrio economico-finanziario del PEF posto a base di gara, che prevale sul CTP (art. 7 del CTP), e non costituisce criterio di determinazione del canone, il quale è composto esclusivamente dal canone fisso offerto e dalla componente variabile di cui al presente punto.

2. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE FISSO (art. 8.1 dello Schema di contratto)

All'art. 8.1 dello Schema di contratto, le parole «sarà versato in rate [*] posticipate, entro il decimo giorno del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «sarà versato in quattro rate trimestrali posticipate di pari importo, ciascuna pari a un quarto del canone fisso dovuto per l'annualità contrattuale di riferimento, entro il decimo giorno del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre dell'annualità contrattuale; i trimestri decorrono dalla data del verbale di consegna di cui all'art. 3.1 e, per le frazioni di trimestre, la rata è calcolata pro rata temporis». La componente variabile è versata

annualmente ai sensi dell'art. 8.1-bis.

3. AGGIORNAMENTO DEGLI SCONTI AI SOCI (art. 2.2 dello Schema di contratto; § 3 del Disciplinare; art. 13 del CTP)

All'art. 2.2 dello Schema di contratto:

- dopo le parole «attualizzato annualmente in base all'inflazione ISTAT» sono inserite le seguenti: «; l'aggiornamento si applica allo sconto contrattuale (minimo maggiorato del rialzo offerto), sulla base della variazione annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) senza tabacchi, con base al mese della consegna degli Impianti, prima applicazione dalla seconda annualità contrattuale, arrotondamento al millesimo di euro e senza riduzioni in caso di variazione negativa»;
- dopo le parole «calcolato sul prezzo di listino al pubblico dell'intero paniere di beni e servizi accessori "non oil" erogati presso gli impianti» sono inserite le seguenti: «vigente al momento della vendita; lo sconto, in quanto determinato in percentuale del listino vigente, si adegua alla variazione dei prezzi e non è soggetto a ulteriore aggiornamento».

4. TRIBUTI DELL'ESERCIZIO (art. 6.3, lett. m), dello Schema di contratto)

All'art. 6.3, lett. m), dello Schema di contratto, dopo le parole «(TARI, COSAP/TOSAP, imposta sulla pubblicità)» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dalle lettere ff) e gg) per i canoni relativi ai titoli intestati all'Ente Concedente, corrisposti, per ciascuna annualità, esclusivamente mediante versamento anticipato all'Ente Concedente».

5. TITOLI ABILITATIVI E AUTORIZZAZIONI (art. 6.3, lett. p), dello Schema di contratto)

La lettera p) dell'art. 6.3 dello Schema di contratto è sostituita dalla seguente:

«(p) garantire il mantenimento di tutti i titoli abilitativi, autorizzazioni, licenze, CPI e AUA necessari all'esercizio degli Impianti, secondo il seguente riparto:

- *restano intestati all'Ente Concedente, quale proprietario degli Impianti, le concessioni di occupazione di suolo pubblico e i contratti di locazione delle aree, le autorizzazioni comunali all'installazione e all'esercizio degli Impianti e i certificati di prevenzione incendi; la gestione delle relative pratiche compete al Concessionario, che, a propria cura e spese, predispone le istanze, le comunicazioni, le segnalazioni e le attestazioni necessarie al loro mantenimento e rinnovo, comprese le attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio, ne cura la presentazione e l'iter, anche quale delegato dell'Ente Concedente, ed esegue i controlli, le verifiche, gli adempimenti e i lavori di adeguamento richiesti dalle autorità competenti, compresi quelli cui è subordinato il rinnovo delle concessioni di occupazione di suolo pubblico (artt. 18 e 20 del CTP); le opere realizzate sono acquisite all'Ente Concedente ai sensi dell'art. 21.2; l'Ente Concedente sottoscrive tempestivamente gli atti riservati al titolare e rilascia le deleghe necessarie;*
- *sono intestati al Concessionario, mediante voltura o nuovo rilascio a sua cura e spese, la licenza fiscale*



di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'autorizzazione unica ambientale e i contratti di utenza; l'Ente Concedente presta il concorso necessario per gli atti di propria competenza, anche nei rapporti con i gestori uscenti;

- *l'affidamento della gestione degli Impianti al Concessionario è oggetto di comunicazione al Comune competente, tramite lo Sportello unico per le attività produttive, ai sensi della l.r. Lombardia n. 6/2010, predisposta dal Concessionario e sottoscritta dall'Ente Concedente quale titolare dell'autorizzazione; restano a carico del Concessionario gli ulteriori adempimenti eventualmente richiesti dal Comune.*

La stipula del Contratto non sostituisce gli adempimenti amministrativi di cui alla presente lettera. Alla cessazione del Contratto, i titoli intestati al Concessionario sono volturati all'Ente Concedente o al nuovo concessionario, con la cooperazione del Concessionario uscente.»

Ogni previsione degli atti di gara che preveda la voltura in capo al Concessionario di tutti i titoli o autorizzazioni degli Impianti si intende riferita ai soli titoli indicati come intestati al Concessionario nella lettera p) come sostituita.

6. MASSIMALI MINIMI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE (art. 12.1 dello Schema di contratto)

All'art. 12.1 dello Schema di contratto:

- alla lettera a), il valore di ricostruzione «a nuovo» è riferito ai beni risultanti dal verbale di consegna di cui all'Allegato 8 dello Schema di contratto e alle successive sostituzioni e migliorie, con vincolo a favore dell'Ente Concedente;
- alla lettera b), le parole «e comunque non inferiori a quelli indicati nel Disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non inferiori a € 5.000.000,00 per sinistro per la RCT e a € 2.500.000,00 per sinistro e € 1.500.000,00 per persona per la RCO»;
- alla lettera c), dopo le parole «comprensiva dei costi di bonifica e ripristino ambientale» sono aggiunte le seguenti: «, con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e per anno».

I massimali minimi non limitano la responsabilità del Concessionario (artt. 12.2 e 12.3 dello Schema); l'Ente Concedente è considerato terzo nelle polizze RCT e RCI.

7. SVINCOLO PROGRESSIVO DELLA GARANZIA DEFINITIVA (§ 24 del Disciplinare; art. 13.2 dello Schema di contratto)

L'art. 13.2 dello Schema di contratto è sostituito dal seguente:

«13.2 La garanzia definitiva è progressivamente svincolata, previa attestazione del Direttore dell'Esecuzione circa la regolare esecuzione, il regolare pagamento del canone fisso, della componente variabile e delle anticipazioni e l'assenza di contestazioni pendenti, al termine di ciascuna annualità contrattuale, in misura pari a un nono dell'importo iniziale, fino al limite massimo dell'80%. L'ammontare residuo è svincolato entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimo certificato di verifica di conformità redatto dal Direttore dell'Esecuzione a



seguito della scadenza del Contratto. In caso di escussione, anche parziale, la garanzia è reintegrata ai sensi dell'art. 18.6. La garanzia di cui all'art. 13.3 non è soggetta a svincolo progressivo.»

8. CONSEGNA DEGLI IMPIANTI E CONSEGNA DIFFERITA (art. 3 dello Schema di contratto)

All'art. 3 dello Schema di contratto, dopo l'art. 3.1, sono inseriti i seguenti:

«3.2 La consegna degli Impianti ha luogo, di norma, contestualmente per l'intera rete. Qualora alla data fissata per la consegna uno o più Impianti non possano essere consegnati per causa non imputabile al Concessionario, l'Ente Concedente procede alla consegna degli altri Impianti e la durata della Concessione decorre, per l'intera rete, dalla data del primo verbale di consegna ai sensi dell'art. 3.1. Gli Impianti non consegnati sono consegnati con separato verbale non appena ne vengano meno le cause ostative, con preavviso al Concessionario di almeno quindici giorni; il termine per l'avvio del servizio di cui all'art. 16.1, n. xi), decorre, per ciascun Impianto, dal rispettivo verbale di consegna. Fino alla consegna: (a) non decorrono gli obblighi del Concessionario relativi agli Impianti non consegnati; (b) il canone fisso e le grandezze $R_{PEF}(t)$ e $L_{PEF}(t)$ di cui all'art. 8.1-bis sono ridotti, pro rata temporis, della quota attribuita a ciascuno di tali Impianti nella Tabella A di cui all'art. 17-bis; (c) non sono dovute le anticipazioni dei canoni di occupazione e di locazione a essi relativi.

3.3 Qualora un Impianto non sia consegnato entro dodici mesi dalla data del primo verbale di consegna, esso è escluso dal perimetro della Concessione con gli effetti di cui all'art. 17-bis, a decorrere dalla data del primo verbale. Gli Impianti consegnati in data successiva al primo verbale sono gestiti fino alla scadenza della Concessione di cui all'art. 3.1. Fuori dei casi di cui all'art. 17-bis.6, alla consegna differita e all'esclusione non consegue alcun indennizzo o risarcimento in favore del Concessionario ulteriore rispetto alle riduzioni previste dal presente articolo.»

9. PERDITA DELLA DISPONIBILITÀ DELLE AREE E RIDUZIONE DEL PERIMETRO (nuovo art. 17-bis dello Schema di contratto; art. 189, comma 1, lett. a), del Codice)

Dopo l'art. 17 dello Schema di contratto è inserito il seguente:

«17-bis. ESCLUSIONE DI IMPIANTI DAL PERIMETRO DELLA CONCESSIONE

17-bis.1 Qualora, nel corso della Concessione, venga meno in via definitiva la disponibilità dell'area di uno o più Impianti per diniego di rinnovo, revoca o decadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico, ovvero per cessazione del contratto di locazione con un locatore diverso dall'Ente Concedente e da società da esso controllate, per causa non imputabile al Concessionario, l'Impianto interessato è escluso dal perimetro della Concessione dalla data in cui ne cessa legittimamente l'esercizio, accertata con verbale di riconsegna redatto in contraddittorio. L'esclusione non costituisce inadempimento delle Parti.

17-bis.2 Dalla data di cui al comma 1: (a) il canone fisso di cui all'art. 8.1 è ridotto, pro rata temporis, della quota attribuita all'Impianto nella Tabella A; (b) le grandezze $R_{PEF}(t)$ e $L_{PEF}(t)$ di cui all'art. 8.1-bis sono



ridotte della medesima quota, restando invariata la percentuale $p(t)$; (c) cessano gli obblighi del Concessionario relativi all'Impianto, comprese le anticipazioni dei relativi canoni di occupazione o di locazione, ferme la riconsegna ai sensi dell'art. 21 e le previsioni dell'art. 13.3 in materia di dismissione.

17-bis.3 Non è considerata non imputabile al Concessionario la perdita della disponibilità che derivi dalla mancata o tardiva esecuzione degli adempimenti, degli adeguamenti tecnici o dei pagamenti posti a suo carico (art. 6.3, lett. p), ff) e gg); artt. 8.4-8.6; artt. 5, 18 e 20 del CTP), dalla violazione di prescrizioni delle autorità competenti o da altri fatti a lui riferibili: in tali casi il Canone resta dovuto per intero e si applicano gli artt. 16 e 18.

17-bis.4 Per le aree di proprietà di Immobiliare ACM S.p.A., società interamente controllata dall'Ente Concedente, l'Ente Concedente assicura la disponibilità per l'intera durata della Concessione.

17-bis.5 Nelle more dei procedimenti di rinnovo, finché l'esercizio dell'Impianto prosegue legittimamente, non si producono gli effetti di cui al comma 1; le sospensioni temporanee restano disciplinate dagli artt. 17.5 e 17.6.

17-bis.6 Qualora le esclusioni di cui al presente articolo e all'art. 3.3 riguardino, complessivamente, Impianti la cui quota nella Tabella A superi il 25%, ciascuna Parte può chiedere la revisione del Piano Economico Finanziario ai sensi dell'art. 9, anche in assenza della riduzione del MOL di cui all'art. 9.2; in caso di mancato accordo sul riequilibrio si applica l'art. 192, comma 4, del Codice.

17-bis.7 Il presente articolo costituisce clausola di modifica ai sensi dell'art. 189, comma 1, lett. a), del Codice e prevale sulle previsioni degli artt. 7.2 e 17.5 e della Matrice dei rischi con esso incompatibili.

Tabella A – Quote degli Impianti (erogato medio annuo 2021-2025, prodotto acquistato, Allegato 1 all'Avviso n. 4)»

N.	Impianto	Titolo sull'area	Erogato medio annuo (litri)	Quota (%)
1	Milano - viale Campania	COSAP - Comune di Milano	238.403,4	4,027
2	Milano - via Marina	COSAP - Comune di Milano	370.543,4	6,260
3	Milano - viale Regina Margherita	COSAP - Comune di Milano	404.494,8	6,833
4	Milano - piazza Risorgimento	COSAP - Comune di Milano	680.090,6	11,489
5	Milano - viale Sarca	Locazione - Immobiliare ACM S.p.A.	679.997,6	11,488
6	Milano - via Sardegna	COSAP - Comune di Milano	208.098,4	3,516
7	Milano - via Toti	COSAP - Comune di Milano	779.196,6	13,164
8	Cinisello B. - via Monfalcone	Locazione - Immobiliare ACM S.p.A.	155.057,0	2,619
9	Cinisello B. - viale F. Testi	Locazione - Immobiliare ACM S.p.A.	970.207,4	16,391



10	Lissone - viale della Repubblica	Locazione - Immobiliare ACM S.p.A.	905.392,8	15,296
11	Monza - via Buonarroti	Locazione - terzi	52.197,2	0,882
12	Sesto S. Giovanni - viale F.lli Casiraghi	TOSAP - Comune di Sesto S. G.	475.592,8	8,035
	Totale rete		5.919.272,0	100,000

10. TERMINI E OFFERTE GIÀ PRESENTATE

Restano fermi i termini fissati con l'Avviso n. 3 (prot. n. 1757 del 13.10.2026):

- termine ricezione offerte: **9 novembre 2026, ore 12:00**;
- termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti: **3 novembre 2026, ore 12:00** e le relative risposte sono pubblicate almeno quattro giorni prima del termine di presentazione delle offerte (§ 2.2 del Disciplinare).

Gli operatori economici che abbiano già presentato l'offerta, ai quali il presente avviso è comunicato anche tramite la PAD, entro il termine di presentazione la ritirano e la ripresentano (§ 13.1 del Disciplinare; art. 92, comma 3, del Codice) ovvero ne confermano espressamente il contenuto tramite la PAD, allegando il PEF asseverato aggiornato alle condizioni degli atti di gara come rettificati. In mancanza, l'offerta già presentata non potrà essere presa in considerazione, in quanto formulata su condizioni non più vigenti. Il termine di validità dell'offerta decorre dal termine di presentazione (§ 13.1 del Disciplinare); le garanzie provvisorie già prestate restano idonee, ferma la facoltà della Stazione Appaltante di chiederne l'estensione.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni di cui ai punti da 1 a 9 sostituiscono o integrano le corrispondenti previsioni del Disciplinare, del CTP e dello Schema di contratto, le quali prevalgono su ogni altra previsione degli atti di gara con esse incompatibile, compresa la Matrice dei rischi. Restano fermi tutti gli altri termini e le altre condizioni della procedura, come chiariti dagli Avvisi n. 2 e n. 4. Della rettifica è data pubblicità mediante avviso pubblicato con le medesime modalità del bando (GUUE/TED), sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante.

Il presente avviso è pubblicato sul Profilo della Stazione Appaltante nella sezione "Società Trasparente" e notificato ai soggetti interessati per il tramite della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale.

Il RUP

Ing. Giovanni Leone

Giovanni Leone

Firmato da GIOVANNI
LEONE
Data: il 21/10/2026
alle 09:29:53 CEST

Visto,

Il Direttore Approvvigionamenti e Centrale di Committenza

Ing. Stefano Carosi

Vistato da Stefano Carosi

il 21/10/2026 alle 09:29:18

CEST

AVVISO DI GARA